

Codice A1301A

D.D. 3 luglio 2017, n. 165

Art. 6, comma 1, L.r. 24/2016. Convenzione tra i comuni di Valfenera, Cellarengo, Dusino San Michele, Ferrere, Isolabella - Revoca della D.D. n. 166 del 7.7.2016.

Vista la D.D. n. 2 dell'11.12.2014 "Art. 9 L.r. 28.9.2012, n. 11 – Impegno di spesa di euro 1.200.000,00 sul cap. 155261 del bilancio di previsione per l'anno 2014 – Contributi a sostegno della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali" (Impegno n. 3325/2014 riclassificato come Impegno n. 3299/2015);

vista la D.D. n. 24 del 30.12.2014 "Presenza d'atto dell'accertamento di euro 3.315.973,10 sul cap. 22575/14 di fondi trasferiti dallo Stato alla regione Piemonte per la concessione di contributi statali da destinare alle Unioni di Comuni per l'esercizio associato di funzioni/servizi comunali. Impegno di euro 3.315.973,10 sul cap. 155426/14 da destinare alle Unioni di Comuni" (Impegno n. 3661/2014 riclassificato come Impegno n. 3303/2015);

vista la D.D. n. 181 del 31.8.2015 con la quale, in attuazione dei criteri stabiliti con la D.G.R. n. 13-1940 del 31.7.2015, è stato approvato il bando per la concessione di contributi regionali e "regionalizzati" per la gestione associata delle funzioni comunali in conto anno 2014;

vista la D.D. n. 278 del 4.12.2015 "L.R. 28.9.2012, n. 11 - Contributi statali e regionali, in conto anno 2014, a sostegno della gestione associata delle funzioni fondamentali comunali. Liquidazione della somma complessiva di Euro 3.535.657,19 sui capitoli n. 155426 (I. n. 3303) e n. 155261 (I. n. 3299) del bilancio di previsione 2015" di cui € 55000,00 sul cap. n. 155261 a favore del Comune di Valfenera in quanto capofila della convenzione tra i comuni di Valfenera, Cellarengo, Dusino San Michele, Ferrere, Isolabella (atto di liquidazione elenco n. 74 del 15.12.2015 n. 2390);

dato atto che con nota prot. n. 6590/A1301A del 10.06.2016 è stato avviato il procedimento di revoca del sopra citato contributo regionale assegnato al Comune di Valfenera in quanto capofila della convenzione sopra citata per violazione del termine perentorio del 31 gennaio 2016 stabilito per la presentazione della rendicontazione relativa all'utilizzo del contributo concesso;

atteso che con la D.D. n. 166 del 7.7.2016 è stato revocato il contributo di euro 55.000,00 concesso, per le motivazioni sopra esposte, con D.D. n. 278 del 4.12.2015 al Comune di Valfenera;

visto l'articolo 6, comma 1, della L.r. 5.12.2016, n. 24, che recita: "Al fine di garantire il riconoscimento dell'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, è disposta in via eccezionale la revoca dei provvedimenti di decurtazione o revoca dei contributi in conto anno 2014, concessi quale sostegno a tali gestioni associate in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) per le sole forme associative che hanno presentato idonea rendicontazione entro e non oltre l'8 luglio 2016, data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi di incentivazione alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali in conto anno 2015";

accertato che tale disposizione impone di verificare, tra le Unioni di comuni e le Convenzioni che non hanno rendicontato il contributo relativo all'anno 2014 nel termine perentorio stabilito dal bando, quali hanno comunque provveduto a trasmettere (ancorché fuori termine ma entro

l'8.7.2016) la rendicontazione e, tra queste, quali siano le rendicontazioni giudicate idonee e pertanto rientranti nei casi disciplinati dalla legge regionale richiamata;

verificato che il Comune di Valfenera, sempre in qualità di Comune capofila della Convenzione di cui sopra, ha presentato la rendicontazione relativa al contributo 2014 entro l'8.7.2016, giudicata idonea a seguito di specifica istruttoria;

ritenuto pertanto, per tale Convenzione, sempre in virtù dell'art. 6, c. 1 della sopracitata L.r. 24/2016, di poter procedere alla revoca della D.D. n. 166/2016 e conseguentemente di confermare, l'efficacia del relativo atto di liquidazione (A.L.G. n. 2015/100074 di euro 55.000,00), al fine di salvaguardare il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo e conseguentemente l'efficienza, l'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1 – 4046 del 17.10.2016,

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

visto l'art. 17, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 23 del 28.7.2008 e s.m.i.: “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
visto il D.Lgs. n. 118/2011: “Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la L.r. 5 dicembre 2016, n. 24: “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie”;

vista la L. r. 14 aprile 2017, n. 6 : “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

vista la d.g.r. n. 1 – 4773 del 15.3.2017: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, c. 4 del D.Lgs. 118/2011”;

determina

- di procedere, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, alla revoca della D.D. n. 166/2016 avente ad oggetto la revoca del contributo di Euro 55.000,00 concesso con D.D. 278 del 4/12/2015 al Comune di Valfenera in quanto Comune capofila della Convenzione tra i comuni di Valfenera, Cellarengo, Dusino San Michele, Ferrere, Isolabella, così come eccezionalmente disposto dall'art. 6 , comma 1 della L.r. 24/2016;
- di dare atto che la somma sarà liquidata con A.L.G. n. 2015/100074;
- di disporre che la presente determinazione sia trasmessa all'Unione tramite PEC del Settore scrivente: autonomielocali.poliziale@cert.regione.piemonte.it;

- di disporre che, ai fini dell'efficacia della presente determinazione, la stessa sia pubblicata ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR n. 22/2010.

Visto il Direttore
dott.ssa Laura BERTINO

La Dirigente Responsabile
dott.ssa Laura DI DOMENICO